

Modalità di scelta ed elezione

Vecchio sistema

I membri del comitato erano eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. Già la O.M. n.267 del 1995 sugli istituti comprensivi, al comma 4 dell'art.3, a proposito del comitato, aveva stabilito che nella *"composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione verticalizzata"*. Allo stesso modo per la Scuola Secondaria, il D.P.R. n.157 del 1998, *"Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore"*, all'art 8, così statuiva: *"il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione"*.

Nuovo sistema

In una faq il MIUR ha precisato che La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Pertanto, è competenza dell'istituzione scolastica definire in modo autonomo come *"scegliere"* i docenti.

Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.

Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.

La scelta può avvenire non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la *"rappresentanza"* può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).

Il componente esterno è nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale, mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro.

Sull'opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi collegiali di istituto.

Durata in carica

Vecchio sistema

Durava in carica un anno scolastico.

Nuovo sistema

Durata in carica tre anni scolastici

Funzioni di segretario

Vecchio sistema

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro dello stesso comitato.

Nuovo sistema

Il Comitato potrà decidere autonomamente le proprie modalità di funzionamento e, se necessario individuare un segretario verbalizzatore.



L'iscrizione a scuola degli alunni in situazione di handicap può essere rifiutata?

Le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) - art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all'integrazione è garantito anche per l'asilo nido e l'università (art. 12 Legge 104/92).